



COMUNE DI GHILARZA

Provincia di Oristano

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI GHILARZA

INDICE

- Articolo 1 – Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 – Principi e finalità
- Articolo 3 – Responsabilità dell'impianto
- Articolo 4 – Limitazioni nell'utilizzo dell'impianto
- Articolo 5 – Accesso ai dati
- Articolo 6 – Pubblicità
- Articolo 7 – Uso delle telecamere
- Articolo 8 – Conservazione delle registrazioni
- Articolo 9 – Diritti degli interessati
- Articolo 10 – Sicurezza dei dati
- Articolo 11 – Comunicazione e diffusione dei dati
- Articolo 12 – Tutela amministrativa e giurisdizionale
- Articolo 13 – Modifiche e trasmissione

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del sistema di videosorveglianza gestito dal Comune di Ghilarza, ne regola l'uso nei limiti imposti dalla legge e ne determina le condizioni necessarie affinché l'impianto possa essere tenuto in esercizio.

Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30/6/2003, n. 196 e al Provvedimento del Garante della Privacy in materia di videosorveglianza 8/4/2010.

ARTICOLO 2 – PRINCIPI E FINALITÀ

L'impianto di videosorveglianza è gestito dal Comune nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza e dell'identità personale.

Sono altresì garantiti i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento dei dati rilevati ed acquisiti.

L'uso dell'impianto di videosorveglianza è strettamente limitato allo svolgimento di funzioni istituzionali proprie dell'Ente ed è fondato su presupposti di necessità, proporzionalità e finalità, così come definiti nel provvedimento di cui all'art. 1.

Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:

- a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", così individuata secondo il Decreto Ministro Interno 5/8/2008;
- a tutelare gli immobili di proprietà dell'Amministrazione comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- al controllo di determinate aree al fine di scoraggiare l'abbandono indiscriminato di rifiuti;

ART. 3 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "**banca dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "**titolare**", il Comune di Ghilarza nella persona del Sindaco pro tempore cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per "**responsabile**", il Comandante della polizia municipale, legato all'Ente da rapporto di servizio e preposto dal Sindaco al trattamento dei dati personali;
- f) per "**incaricati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

- g) per **“interessato”**, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per **“comunicazione”**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per **“diffusione”**, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per **“dato anonimo”**, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) per **“blocco”**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- n) per **“codice”** il Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30/6/2003, n. 196.

ARTICOLO 4 – RESPONSABILITÀ DELL’IMPIANTO

Il Sindaco provvederà con apposito decreto a designare il Comandante della polizia municipale quale responsabile del trattamento dei dati, dell’utilizzazione degli impianti e della visione delle registrazioni.

Il responsabile procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1.

Il responsabile è titolare della gestione dell’impianto, del suo costante adeguamento alle norme di sicurezza e del controllo sull’uso delle immagini riprese e raccolte.

Il responsabile, ai fini del disposto dell’art. 30 del Codice, può nominare con proprio provvedimento i soggetti cui è affidata la visualizzazione delle immagini.

Gli incaricati del materiale trattamento debbono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare e del responsabile.

ARTICOLO 5 – LIMITAZIONI NELL’UTILIZZO DELL’IMPIANTO

Le immagini raccolte e registrate, non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite nell’Art. 2.

L’impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato per effettuare controlli remoti sull’attività lavorativa dei dipendenti dell’Amministrazione Comunale, di altre amministrazioni pubbliche, di altri datori di lavoro pubblici o privati.

Sarà cura del responsabile sorvegliare le scene inquadrare, affinché le telecamere non riprendano abitazioni private (ad eccezione di quella che si affacciano direttamente su aree pubbliche), farmacie, luoghi di cura, luoghi di lavoro, luoghi di culto.

L’impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato per finalità statistiche, neppure se consistenti nella raccolta aggregata di dati o per finalità di promozione turistica e sociale.

ARTICOLO 6 – ACCESSO AI DATI

I dati raccolti tramite il sistema di videosorveglianza, sono da considerarsi “dati sensibili” e dovranno quindi essere trattati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L’accesso ai dati (compresa la visione delle immagini registrate dal sistema) è consentito esclusivamente ai soggetti di cui al precedente art. 4 e all’Autorità e agli Organi di polizia giudiziaria e di sicurezza.

Ad ogni altro soggetto non compreso nell’elencazione precedente, è inibita sia la visione sia la disponibilità delle immagini e dei dati rilevati dal sistema.

ARTICOLO 7 – PUBBLICITÀ

La presenza dell'impianto di videosorveglianza è resa pubblica, a cura del responsabile, tramite i mezzi che si riterranno più idonei e in particolare attraverso:

- pubblicazione della notizia su quotidiani di rilevanza locale al momento dell'attivazione dell'impianto;
- apposizione, nelle aree ricadenti nel raggio di ripresa delle telecamere, di appositi cartelli, così come individuati nell'allegato grafico al provvedimento del Garante della Privacy dell'8/4/2010 in materia di videosorveglianza;
- affissione del presente regolamento all'albo pretorio del Comune;

ARTICOLO 8 – DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI E PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Il responsabile, acquisito il parere favorevole del Sindaco, sulla base degli indirizzi e principi contenuti nel presente regolamento, stabilisce, con apposito disciplinare, l'ubicazione per l'installazione e l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e adotta altri eventuali provvedimenti attuativi in conformità al presente regolamento.

Il disciplinare è aggiornato in relazione all'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza o alle modifiche delle caratteristiche o delle modalità d'utilizzo degli impianti stessi.

ARTICOLO 9 – USO DELLE TELECAMERE

La posizione dell'obiettivo delle telecamere e le fasi di ronda delle medesime, sono predefinite dal responsabile ed eseguite dai tecnici della ditta fornitrice del sistema.

La suddetta posizione e le suddette fasi non possono essere variate se non su indicazione del responsabile e dietro comprovate esigenze.

E' vietato il brandeggio delle telecamere, ad eccezione dei seguenti casi:

- controllo e registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo predefinito di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo causa lo spostamento dei soggetti interessati;
- comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate al responsabile dell'impianto, da verificarsi immediatamente;
- supporto logistico ad operazioni di polizia condotte sul luogo.

Le inquadrature dovranno comunque essere sempre tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate e tali da risultare eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione degli autori degli illeciti.

ARTICOLO 10 – CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sede del comando di polizia municipale, in questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su supporto magnetico.

L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata.

Le registrazioni dovranno essere conservate per un periodo massimo di sette giorni, trascorsi i quali le immagini nuove si sovrapporranno a quelle vecchie.

Qualora pervenga copia di denuncia di reato, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili, saranno riversate su un nuovo supporto informatico al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini dell'Autorità giudiziaria.

I supporti utilizzati per la memorizzazione delle immagini, al termine del loro periodo di utilizzo ai fini di cui al comma precedente, saranno distrutti previa cancellazione delle immagini registrate.

ARTICOLO 11 – DIRITTI DEGLI INTERESSATI

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza diretta al responsabile, ha diritto:

- di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- di ottenere, non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta, la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, la comunicazione dei medesimi dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

I diritti di cui al presente articolo, riferiti ai soli dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o da chi agisce a tutela dell'interessato per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni o organismi ovvero può altresì farsi assistere da persona di fiducia.

In caso di esito negativo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 12 – SICUREZZA DEI DATI

I dati sono conservati presso la sede del comando di polizia municipale. Al locale ha accesso solo il comandante della Polizia Municipale. L'accesso da parte degli altri soggetti indicati nel precedente art. 6 è subordinato al consenso, anche in forma orale, del responsabile del trattamento. Il locale in parola è chiuso a chiave e non accessibile al pubblico.

Gli interventi attivi sull'impianto di ripresa e di registrazione sono consentiti solo ed esclusivamente al responsabile o in alternativa agli eventuali incaricati nonchè, quando necessario, ai tecnici della ditta installatrice incaricati della manutenzione; l'intervento di questi ultimi è subordinato al consenso, anche orale, del responsabile.

I supporti magnetici sui quali siano eventualmente riversati i dati dell'impianto di videoregistrazione, sono conservati all'interno del Comando di Polizia Municipale.

ARTICOLO 13 – COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Ghilarza a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 39 comma 2 del codice.

Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del codice per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

ARTICOLO 14 – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto previsto dagli Artt. 100 e seguenti del codice.

In sede amministrativa, il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990, è il responsabile del trattamento.

ARTICOLO 15 – MODIFICHE E TRASMISSIONE

I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

2. Il presente regolamento è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali e alle Autorità di polizia giudiziaria e di sicurezza della provincia di Oristano.